

## Art. 11.

I ruoli dei maggiori utenti saranno compilati dalla Divisione tecnica, sentito il parere dei sindaci di tutti i comuni, entro ottobre.

Saranno pubblicati ed approvati come agli articoli 6, 7 e 8 dal Consiglio provinciale, che, entro novembre, li rimetterà al prefetto, il quale accoglierà ricorsi fino al 15 dicembre, e giudicherà entro il mese.

## Art. 12.

Intervenuta l'approvazione del prefetto i ruoli diventano esecutivi.

## Art. 13.

L'Amministrazione provinciale entro marzo renderà conto della gestione tenuta ai comuni ed allo Stato.

## Art. 14.

Le strade di nuova costruzione, completamente ultimate, nazionali o comunali, saranno consegnate, per la manutenzione, all'Amministrazione provinciale.

## Art. 15.

La Direzione generale di ponti e strade assumerà l'alta sorveglianza dei servizi di manutenzione.

## Art. 16.

Un regolamento speciale, da pubblicarsi nei sei mesi successivi alla pubblicazione della presente legge, ne disciplinerà l'applicazione.

**Proposta di legge del deputato Materi.**

## Art. 1.

La frazione Calciano è distaccata dal comune di Garaguso ed è costituita in comune autonomo.

## Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a dare, le disposizioni opportune per l'attuazione della presente legge.

**Comunicazioni del Presidente.**

PRESIDENTE. Comunico alla Camera la seguente lettera:

« Grato alla S. V. On. ma e alla Camera per la manifestazione comunicatami, sento il dovere di ritirare le dimissioni presentate.

Con perfetta osservanza,

*Dev.mo*

« Giovanni Milana ».

**Interrogazioni.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca le interrogazioni.

La prima è quella dell'onorevole Pozzato, al ministro di grazia e giustizia, « per sapere: 1° Se creda confacente alla dignità della magistratura conservare nell'ufficio di rappresentante della legge e tutore dell'onore dei cittadini un sostituto procuratore del Re, il quale, denunciato, dai suoi superiori per gravi atti di scorrettezza e di villania compiuti verso gli stessi, osa stampare nel giornale di Roma, il *Corriere giudiziario*, un articolo gravemente ingiurioso e diffamatorio non solo contro i superiori gerarchici, ma altresì contro i giudici del tribunale che qualifica « tartufi i quali sotto la toga coprono tutta la loro nefandezza morale »; 2° Se non reputi doveroso a tutela della rispettabilità dei magistrati così atrocemente offesi, concedere ai medesimi l'autorizzazione a querelare il magistrato diffamatore ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia ha facoltà di rispondere.

GUARRACINO, *sottosegretario di Stato per la grazia, giustizia e culti*. Dopo la prima e seconda inchiesta sui fatti di Rovigo, poichè i risultati delle stesse colpivano esclusivamente il Ronca ed il Pasqualini, il primo per il suo contegno insubordinato contro i superiori, il secondo per altri motivi, il Ministero di grazia e giustizia riconobbe la necessità di doverli entrambi tramutare, lasciando per il momento in disparte il Tescari, a carico del quale nulla di grave era risultato.

Il Consiglio superiore diede parere favorevole e con decreto del 9 agosto il Pasqualini fu tramutato a Catanzaro. Con la stessa data il Ronca fu tramutato a Palmi.

Al Tescari per il momento venne accordato un lungo congedo perchè egli potesse lasciare l'ufficio in pendenza dei procedimenti penali, e subito fu mandato il nuovo sostituto con l'incarico di assumere la direzione della regia procura. Ma poi, saputo nel 15 novembre che il Tescari stava sempre a Rovigo e operava in suo favore presso i testimoni per la buona riuscita del procedimento penale, il Ministero tramutò anche lui con regio decreto del 20 novembre, su conforme parere del procuratore generale.

Ciò premesso, e scendendo al merito dell'interrogazione presentata dall'onorevole Pozzato, bastano in proposito brevissime osservazioni.